

START-UP E PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE

Questo progetto di legge, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2023, in seconda lettura dal Senato il 18 settembre 2024 – con l'introduzione di alcune modifiche – e ora di nuovo dalla Camera il 23 ottobre, interviene sulle **agevolazioni fiscali** e sui **finanziamenti a favore delle start-up e delle PMI innovative** e sui **requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice**.

Trascorso **più di un decennio** dall'introduzione della **legge pionieristica italiana sulle start-up** (decreto-legge n. 179 del 2012), si può affermare che questa normativa ha dimostrato di essere lungimirante, stimolando l'interesse del mercato per le imprese innovative. Sono i dati a confermare il successo della legge: nel 2022 le start-up e le PMI innovative italiane hanno raccolto quasi 2 miliardi di euro di investimenti, di cui metà provenienti dall'estero. Sebbene nel 2023 si sia registrato un calo, la tendenza generale resta positiva. L'Italia vanta oggi **oltre 17mila imprese innovative**, con un fatturato complessivo di quasi 10 miliardi di euro. Nonostante i progressi, **siamo però ancora indietro** rispetto ad altri Paesi europei. Siamo la quarta economia dell'area europea, ma l'Italia occupa il **dodicesimo posto nell'innovazione delle start-up**. Spagna, Francia e Germania restano davanti e questo conferma con quanta decisione ci si debba muovere in questa direzione.

Ciò premesso, il contenuto del provvedimento, che si inserisce nella giusta traiettoria, è così sintetizzabile:

- ✓ l'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le **definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa**, rinviano alla disciplina vigente;
- ✓ l'articolo 2, approvato anch'esso nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla **disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative** al fine di consentirne la fruizione **anche in caso di incapienza del contribuente**, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione;
- ✓ l'articolo 3, introdotto al Senato, modifica la **disciplina del Patrimonio Destinato**, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche;
- ✓ l'articolo 4 chiarisce e specifica l'**esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative**, al fine di rendere l'**agevolazione coerente con i requisiti** imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle

imprese innovative – dalla vigente **disciplina in materia di aiuti de minimis**. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative. Attraverso le modifiche introdotte al Senato, sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche e sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato;

- ✓ l'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza **da 25 a 50 milioni di euro** il limite di **patrimonio netto** previsto per le **società di investimento semplice (SIS)**.

Nel complesso, si tratta di **misure apprezzate dal PD-IDP**, anche se i nostri emendamenti avrebbero permesso, se approvati, di sfruttare l'opportunità di questo provvedimento per **ulteriori miglioramenti** della normativa che disciplina la materia:

- ✓ **incentivare gli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari**, in coerenza con la richiesta emersa nelle [audizioni](#) di introdurre degli incentivi dedicati agli investitori "istituzionali", in primis fondi previdenziali e casse assicurative;
- ✓ **potenziare gli uffici di trasferimento tecnologico degli atenei**, a partire da quelli più piccoli, che pur esprimendo grandi potenzialità e soluzioni tecnologiche valide, sono frenati da mancanza di dotazione finanziaria e di personale, e di **istituire un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico**, suddiviso in macroaree, che possa fungere da impulso al perseguimento di obiettivi comuni, indirizzando e coordinando le attività degli uffici di trasferimento tecnologico universitari;
- ✓ **abbassare il costo di assunzioni** e lavoro in favore delle start-up e PMI innovative attraverso due misure specifiche: una dedicata alle **assunzioni di giovani a tempo determinato, con un esonero contributivo degli oneri previdenziali per 3 anni**; l'altra per aiutare le realtà più piccole (start-up innovative con fatturato inferiore a 200mila euro o PMI innovative sotto 1 milione), **esonerandole dal pagamento dei contributi dovuti dai soci**, sempre per i primi 3 anni.
- ✓ è unanime il **giudizio negativo** sull'eliminazione della procedura di **costituzione on-line gratuita tramite InfoCamere**, che inevitabilmente porta ad un aggravio per le start-up sia in termini di spese, che in termini di tempo. Il PD-IDP per sanare almeno in parte questo vulnus, nel pieno rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, ha **proposto un credito di imposta per contenere le spese sostenute** per la redazione dell'atto costitutivo e per tutti quei costi che una nuova impresa deve affrontare nei primissimi anni di attività: consulenza legale, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di impresa. Costi che pesano, soprattutto all'inizio, e possono avere una certa incidenza sulla sorte di una start-up.

Assieme a queste proposte, altri emendamenti del PD-IDP riguardavano: un **fondo per sostenere l'accesso al mercato**; misure per portare o **riportare in Italia le società innovative con sede all'estero**; **incentivi per l'aggregazione** di imprese rendendole più

solide; **misure di semplificazione** fiscale e amministrativa; **agevolazioni per favorire i finanziamenti** nelle fasi successive di sviluppo.

Detto che per tutto questo il **voto del Gruppo PD-IDP** è stato **favorevole**, considerando questo provvedimento, come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto finale Claudio Michele Stefanazzi](#), “un passaggio in un percorso che ci auguriamo possa portare il nostro sistema della ricerca a diventare competitivo attraverso un trasferimento tecnologico che consenta alla finanza e agli investimenti di scommettere in maniera sempre più costante in un settore che è un'eccellenza del nostro Paese”, ecco le **principali misure** in esso contenute.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge di iniziativa parlamentare “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) [AC 107-B](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla VI Commissione Finanze.

DEFINIZIONI (ART. 1)

Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per **start up innovative** quelle regolate dal [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) per **PMI innovative** le imprese di cui all'articolo 4 del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI (ART. 2)

Si interviene sulla **disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti** in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione **anche in caso di incapienza del contribuente**, ovvero qualora la **detrazione superi l'imposta lorda** dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile **in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione**.

Il **credito d'imposta** è fruibile **nel periodo di imposta** in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a partire **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023**.

Le disposizioni si applicano agli **investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli oneri derivanti sono quantificati in **1,8 milioni dall'anno 2025**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione del FISPE** (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI IN PMI (ART.3)

Con questo articolo, **introdotto al Senato**, vengono **ampliate le facoltà operative del Patrimonio Destinato** istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 – nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano – ampliandone le facoltà operative al fine di **sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche**.

In particolare, si ampliano le facoltà di investimento del Patrimonio Destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato e con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, possa altresì effettuare interventi tramite la **sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR** di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate o da gestori autorizzati ai sensi del Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998) la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato. Sono fissate alcune condizioni per l'effettuazione di tali interventi, tra le quali il fatto che gli OICR le cui quote o azioni possono essere sottoscritte da Patrimonio Destinato investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione, con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro.

Si dispone anche l'**abrogazione di alcune norme del Regolamento del Patrimonio Destinato**, prevedendo che le altre disposizioni del medesimo regolamento si applichino in quanto compatibili. L'operatività del Patrimonio Destinato viene sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti attraverso una modifica della legge istitutiva del Patrimonio stesso.

REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE E DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE (ART. 4)

Viene **modificato** in più punti l'**art. 14** del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), il cosiddetto "**Sostegni-bis**", che ha **esentato da imposizioni**, in via temporanea, le **plusvalenze** realizzate da persone fisiche **derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative e PMI innovative**, nonché le plusvalenze **reinvestite in start-up e PMI innovative**, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

In particolare, si dispone che l'**esenzione da tassazione delle plusvalenze** derivanti dalla **cessione di partecipazioni in start-up innovative** si applichi esclusivamente agli **investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento e non più agli investimenti effettuati in regime de minimis**.

Con una **modifica introdotta al Senato**, si **estende l'esenzione** da imposizione alle **plusvalenze** derivanti dalla **cessione di partecipazioni in PMI innovative**. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante

sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

Si pone, come ulteriore **condizione per la concessione dell'agevolazione**, la soddisfazione di **almeno una delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014**, il cosiddetto GBER – *General Block Exemption Regulation*, facendo riferimento, per effetto delle **modifiche del Senato**, alle **PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato** o che vi **operino da meno di dieci anni** e che necessitano di un **investimento iniziale superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo** degli ultimi cinque anni.

Si inserisce un'**ulteriore agevolazione fiscale**, consistente nell'**esenzione dalle imposte sui redditi**, a determinate condizioni, dei **redditi di capitale**, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a **organismi di investimento collettivo del risparmio** che investono prevalentemente nel capitale sociale di **una o più start-up innovative** o di **una o più PMI innovative**.

In base a quanto **stabilito in Senato**, al fine di **evitare fenomeni di abuso**, vengono **modificate le norme che dispongono la non imponibilità delle plusvalenze** realizzate da persone fisiche, reinvestite in *start-up* e PMI innovative, tra l'altro per porre un limite temporale di possesso alle quote agevolate e limitare l'applicazione delle esenzioni alle PMI "qualificate" ai sensi della normativa unionale.

Sempre in base ad una **modifica del Senato**, si chiarisce che le **disposizioni fiscali agevolative** sono attuate **nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dal **Regolamento (UE) n. 651/2014**, e in particolare dell'articolo 21.

Si chiarisce anche che l'**esenzione fiscale dei proventi di OICR** trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal **periodo di imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2023**.

In base ad una **modifica introdotta al Senato** si dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano **stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati** in apposita sezione dell'**Anagrafe nazionale delle ricerche**. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE - SIS (ART. 5)

Viene modificato il **testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), prevedendo l'innalzamento **da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le SIS** (Società a investimento semplice). Questo al fine di semplificare la *compliance* per quanto riguarda i fondi di investimento che vogliono investire nei settori innovativi e, quindi, aumentare, potenzialmente, la platea di investitori.